

ESAME CI



10840-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto

Alberto Giusti - Presidente -
Annamaria Casadonte - Rel. Consigliere -
Mauro Criscuolo - Consigliere -
Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -
Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 14/06/2018 -
CC

R.G.N. 24868/2016

Ca. 10840
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24868-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Prefettura di Roma ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5852/2016 del Tribunale di Roma,
depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 14/06/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

rilevato che:

-il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta ai
sensi dell'articolo 205 cod. strada avverso l'ordinanza-

OR
2416/18

Q

ingiunzione emessa il 27 ottobre 2009 con la quale a seguito di ricorso avverso il verbale del 27 gennaio 2009, l'odierno ricorrente veniva sanzionato con il pagamento di euro 323,30 a favore del Comune di Roma per la violazione dell'art. 173 commi 2 e 3 bis cod. strada per uso di telefono non a viva voce né dotato di auricolare durante la guida di autoveicolo;

- a sostegno dell'opposizione e della richiesta di annullamento l'opponente deduceva la nullità dell'ordinanza per omessa audizione e la nullità per omessa e/o carente motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata;
- in subordine chiedeva la riduzione della sanzione nonché la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza e la condanna ex art. 96 cod. proc. a carico dell'amministrazione opposta;
- il giudizio di opposizione si concludeva con il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese a favore della Prefettura;
- la decisione di prime cure veniva impugnata ed il Tribunale di Roma decidendo, quale giudice d'appello, sulle doglianze di carenza assoluta di motivazione e di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nella contumacia della Prefettura di Roma, rigettava l'appello;
- la cassazione della sentenza meglio indicata in epigrafe è chiesta da (omissis) sulla base di due motivi;
- non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura di Roma;

considerato che:

-con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché il giudice d'appello si sarebbe pronunciato su un motivo non riproposto in appello giacché nelle more era intervenuta la pronuncia della Suprema Corte

n. 1786/2010 secondo la quale la mancata audizione dell'interessato non comporta la nullità del provvedimento;

- il motivo è inammissibile per mancanza di interesse in capo al ricorrente a censurare l'asserita violazione, la quale anche ove riconosciuta sussistente (cfr.Cass. 26305/2017) non determina un esito diverso dell'appello, dal momento che esso era stato comunque respinto per rigetto degli altri due motivi proposti dall'odierno ricorrente (difetto di motivazione e mancata indicazione del tempestivo adempimento dell'iter procedimentale previsto per l'irrogazione delle sanzioni amministrative);
- la questione non ha avuto dunque valenza decisiva sull'esito dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione e pertanto il motivo non è ammissibile;
- con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza gravata e del procedimento, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione del primo grado riproposti in d'appello, ovvero, in subordine, la nullità della sentenza per omesso esame di questioni giuridiche nell'ambito dei motivi di gravame, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.5 cod. proc. civ.;
- ad avviso del ricorrente il tribunale capitolino, dopo aver enunciato il principio secondo il quale gli eventuali vizi motivazionali del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa non comportano la nullità del primo, potendo essere riproposti avanti al Giudice di pace con l'opposizione nelle forme di legge, ha, in primo luogo, omesso di esaminare le contestazioni svolte nell'opposizione ed in particolare quella *sub* 3 del ricorso di primo grado e riproposta come *sub* 2.3 dell'atto di citazione in appello e riguardante la

nullità/illegittimità dell'ordinanza prefettizia per carenza assoluta della motivazione ed omessa trasmissione delle controdeduzioni alle quali si riferiva *per relationem* ;

-in secondo luogo, il tribunale non ha esaminato la doglianza circa l'omessa motivazione sulla mancata immediata contestazione della pretesa infrazione di guida con ritenuto uso di cellulare, la quale necessita di contestazione immediata, salva l'indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità;

-nel caso di specie, secondo il ricorrente, la motivazione indicata nel provvedimento e consistente nella "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolazione della circolazione" costituiva una motivazione apparente e di stile;

-in terzo luogo, il tribunale quale giudice d'appello non ha esaminato, nonostante sia stato proposto sia nel ricorso in primo grado che con l'impugnazione, la domanda di riduzione della sanzione ;

-in quarto ed ultimo luogo, anche il profilo delle spese come statuite dal giudice di primo grado era stato oggetto di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello davanti al quale l'appellante aveva sostenuto che esse andavano compensate in ragione del nuovo orientamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso;

-il motivo, come sin qui descritto nei suoi diversi profili di censura, appare meritevole di accoglimento solo in relazione al quarto profilo, concernente l'omessa pronuncia sulle spese di lite, sul quale appare, effettivamente, integrata la fattispecie dell'omessa pronuncia;

-infatti, come è noto, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato

completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4972/2003; id.407/2006);

-poichè sul punto non è possibile ravvisare nè una decisione esplicita nè implicita, alla luce dell'esame riservato ai (soli) tre enunciati motivi di gravame, deve accogliersi la doglianza in esame;

-non appaiono invece fondati gli altri profili;

- con riguardo al primo profilo, il tribunale si è pronunciato escludendo la nullità del provvedimento prefettizio;

-con riguardo al secondo profilo (omessa contestazione immediata) il tribunale ha esaminato la doglianza e ritenuto, alla stregua della complessiva documentazione, la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione;

- si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass. 2206/2007);

-con riguardo al terzo profilo (uso del potere riduttivo della sanzione), esso è infondato poiché non vi è stata violazione di legge posto che l'art. 204 del codice della strada prevede che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale;

-poiché il ricorrente non denuncia la violazione dei criteri di determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 689 del 1981, la censura non merita accoglimento;

-stante il parziale accoglimento del secondo motivo, la pronuncia impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il secondo motivo, rigetta il primo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2018.

Il Presidente

Alberto Giusti

Alberto Giusti

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERJ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rowe, 18 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERJ

Q